

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 69

a iniziativa dei Consiglieri Cardilli, Battistoni, Sebastiani, Borroni, Luconi, Canafoglia, Baiocchi, Assenti, Barbieri, Marcozzi, Biondi, Pierini, Antonini, Marinelli, Putzu

Valorizzazione della cultura della gentilezza

Signori Consiglieri,

la proposta riconosce e promuove la cultura della gentilezza come insieme di pratiche volontarie fondate sul rispetto, sull'ascolto, sulla solidarietà, sull'inclusione, sulla responsabilità e sulla cura dei beni comuni. L'intervento ha carattere promozionale e non introduce obblighi generali di comportamento né sanzioni.

La ricerca svolta nelle fonti istituzionali non ha individuato una legge regionale organica avente come oggetto esclusivo la promozione generale della gentilezza. Sono state invece rilevate iniziative amministrative, premi e festival, tra cui il Festival della Gentilezza sostenuto dalla Regione Puglia e il premio promosso dal Corecom Lazio. Nelle Marche costituisce un'esperienza territoriale significativa il Manifesto delle Città Gentili promosso dall'Ambito territoriale sociale 21. Tali esperienze sono richiamate come contesto, non come precedenti normativi da riprodurre automaticamente.

Il testo richiama sostanzialmente le politiche regionali in materia di invecchiamento attivo, partecipazione, borghi e centri storici, qualità del lavoro e Terzo settore. La formazione del personale è ricondotta alla programmazione vigente e alle competenze del Comitato unico di garanzia disciplinato dalla legge regionale 30 luglio 2021, n. 18. Le iniziative nelle scuole operano nel rispetto dell'autonomia scolastica e della legislazione statale in materia di bullismo e cyberbullismo.

L'articolo 1 specifica l'oggetto e le finalità della legge;

l'articolo 2 entra nel merito delle azioni che la Regione intende programmare per il perseguimento delle finalità indicate;

l'articolo 3 precisa che il patrocinio regionale non comporta contributi o altri vantaggi economici;

l'articolo 4 istituisce un premio esclusivamente onorifico, demandando alla Giunta regionale la definizione della procedura, dei criteri e delle modalità di conferimento. Questa impostazione è coerente con la prassi legislativa regionale che, per premi di carattere promozionale, può affidare alla Giunta la disciplina attuativa;

l'articolo 5 specifica che la proposta è formulata senza nuovi o maggiori oneri di carattere finanziario.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA
(articolo 84 del Regolamento interno)

Elementi idonei a suffragare la neutralità o invarianza finanziaria

CLAUSOLA DI NEUTRALITA' O INVARIANZA FINANZIARIA La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale.	La proposta di legge disciplina il riconoscimento e la promozione della cultura della gentilezza come insieme di pratiche volontarie volte al raggiungimento di tale obiettivo, senza introdurre obblighi o sanzioni. Il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1 avviene mediante impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale (articolo 5). Gli interventi previsti nella proposta di legge, infatti, saranno svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali già in disponibilità della struttura regionale competente in materia.
---	--